



ATTO N. DD 1461

DEL 29/04/2020

Rep. di struttura DD-UAA3 N. 199

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITÀ-VIABILITÀ 1**

OGGETTO: S.P. n. 80 "di Caravino" dal km. 10+600 al km. 12+500, in territorio del Comune di Caravino.

Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante la sospensione del transito.

Premesso che:

- lungo la S.P. n. 80 "di Caravino" dal km. 10+600 al km. 12+500, il Comune di Caravino emetteva specifica ordinanza di abbattimento delle piante lungo la fascia di rispetto stradale per pericolo incolumità pubblica;
- ad oggi nonostante i solleciti esplicitati su di alcuni terreni risultano ancora presenti piante ad alto fusto e l'eventuale peggioramento delle condizioni meteo potrebbe comprometterne la stabilità;
- il Comune di Caravino al fine di eliminare il potenziale pericolo ha incaricato l'Azienda Agricola San Lorenzo di Faletto Antonio con sede in Strada S.Francesco n. 11, Rivarossa all'esecuzione dell'abbattimento delle residue piante ;
- con medesima nota il Comune di Caravino ha comunicato che le attività previste rientrano nella casistica di cui al punto 24) del Decreto del Presidente della Regione Piemonte n° 43 in data 13/04/2020, pertanto ammesse dalle disposizioni normative nazionali e regionali in merito alle regolamentazioni e restrizioni di cui all'emergenza sanitaria epidemiologica del momento.

Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n° 43 in data 13/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica" che al punto 24) recita "E' disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza"

Considerato che pertanto che gli interventi in oggetto precedentemente descritti da eseguirsi sulla rete stradale di competenza, rientrano nella fattispecie di quelli ammessi di cui al punto 24) del Decreto 43/2020 sopracitato.



Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante il divieto di transito a tutti gli utenti lungo la S.P. n. 80 "di Caravino" dal km. 10+600 al km. 12+500, in territorio del Comune di Caravino, dalle ore 08,00 alle ore 18,00 nei giorni 02-04-05 maggio 2020 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati. Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 02 geom. Giuseppe Vaccarono.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

per quanto citato in premessa la sospensione della circolazione dalle ore 8,00 alle ore 18,00 lungo il tratto di strada provinciale e per i periodi sotto indicati con deviazione su idonei percorsi alternativi indicati da apposita segnaletica :

S.P. n. 80 di "Caravino" dal Km. 10+600 al Km. 12+500 nei giorni 02-04-05 maggio 2020.

- Il Committente: Comune di Caravino via Capitano Saudino 6;
- La Ditta esecutrice dei lavori: Azienda Agricola San Lorenzo di Faletto Antonio con sede in Strada S.Francesco n. 11, Rivarossa, il responsabile dei lavori per l'impresa è il Sig. FALETTO Lorenzo



(3487360434),

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Regione Piemonte n° 43 in data 13/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica" oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 29/04/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani